

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via Arno, I^a trav., n. 4 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/829.60.28

via Properzio, n. 37 - 00193 - Roma - tel./fax: 06/68193195

avvocatomedici@inwind.it

Spett.le **Federazione Dirpubblica**

Segreteria Generale

- Roma -

Roma, 23/11/2009

Oggetto: Dirpubblica c/ Ministero dell'Economia e delle Finanze – Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 36 posti per l'accesso alla qualifica dirigenziale – Comunicazioni.

Spett.le Segreteria,

con la presente comunico che il 14/11 u.s., ho notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il ricorso al T.A.R. Lazio – Roma avverso e per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto n. 2245542 del 5/8/2009, con il quale è stato bandito il concorso in oggetto.

Il ricorso è proposto per la tutela dell'interesse collettivo, di cui codesta spett.le Federazione costituisce ente esponenziale, consistente nell'affermazione del principio per cui, in vigenza di graduatorie valide ed efficaci, l'Amministrazione deve astenersi dal bandire un nuovo concorso e, in ogni caso, quest'ultimo non deve introdurre clausole illegittime e attributive di indebiti vantaggi in favore di una determinata categoria di concorrenti ma garantire a tutti i partecipanti parità di trattamento.

Sotto il primo profilo, la decisione di coprire i posti di funzione dirigenziale disponibili mediante l'indizione di nuova procedura concorsuale non risponde ai principi efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in considerazione della perdurante validità ed efficacia di graduatorie di altri concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale, dalle quali l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto attingere per la provvista di personale dirigenziale, tanto più che l'art. 2, co. 2, del D.L. n. 203/2005 - in cui trova la propria fonte il D.M. 3 maggio 2006 richiamato nel bando di concorso (v. *infra*) - ha inteso privilegiare il reclutamento mediante l'utilizzo delle graduatorie già formate, anche in considerazione della necessità di superare le gravi carenze di organico e, nel contempo, di realizzare un risparmio di spesa, in considerazione dell'esiguità delle risorse stanziare.

Per ciò che concerne il secondo profilo, come emerge evidente sin da una prima lettura del bando, lo stesso introduce una serie di illegittime deroghe alla disciplina generale in materia di accesso alla qualifica dirigenziale di cui all'art. 28 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e succ. int. e mod., nonché al regolamento attuativo di cui al d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272.

Le predette disposizioni derogatorie trovano origine nel già richiamato D.M. 3 maggio 2006 - peraltro, mai pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - con cui è stata prevista una disciplina speciale per il reclutamento di personale, mediante:

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via Arno, I^a trav., n. 4 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/829.60.28

via Properzio, n. 37 – 00193 – Roma - tel./fax: 06/68193195

avvocatomedici@inwind.it

- 1) la previsione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, in luogo di un concorso pubblico per soli esami;
 - 2) l'incremento della riserva dei posti dal trenta al cinquanta per cento di quelli disponibili in favore del personale dipendente;
 - 3) la riduzione dei requisiti per beneficiare della predetta riserva, alla quale possono, pertanto, accedere i dipendenti con otto anni di anzianità di servizio nelle posizioni economiche C2 e C3 anziché con quindici anni nella qualifica apicale, comunque denominata;
 - 4) la totale copertura dei posti disponibili mediante il contestato concorso per titoli ed esami, con esclusione di ogni riserva per il corso-concorso di formazione dirigenziale.
- Pertanto, nel recepire il regolamento ministeriale in questione, il bando di concorso di cui all'impugnato decreto n. 0045542 del 5/8/2009 ha previsto l'attribuzione di 12 punti per «incarichi dirigenziali o equiparati» su un punteggio massimo complessivo per titoli di 20 punti.

Orbene, considerato che i titoli per «incarichi dirigenziali o equiparati» valgono un terzo in più rispetto ai titoli accademici o di studio, per i quali sono previsti solo 8 punti, e considerato che i predetti incarichi dirigenziali o equiparati sono valutati «tenendo conto dell'attinenza degli stessi alle funzioni cui i dirigenti saranno assegnati», individuate nelle attività istituzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli stessi non possono che essere posseduti dai funzionari già in servizio alle dipendenze della medesima Amministrazione e solo occasionalmente da concorrenti esterni.

Appare da subito evidente che, per effetto del regime derogatorio cui è sottoposto il concorso in questione, con particolare riferimento all'incremento della quota dei posti riservati e ad una generosa attribuzione di punteggi di cui possono essere in possesso solo determinate categorie di soggetti, la procedura concorsuale in questione costituisce espressione di un evidente *favor* per una ben determinata tipologia di concorrenti interni.

In definitiva, dalla contestata procedura concorsuale non solo risulta frustrata l'esigenza di reclutamento verso l'esterno, considerate le numerose deroghe disposte in favore dei concorrenti interni, ma la stessa si risolve in danno anche di quelli che hanno, invece, partecipato a precedenti concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale conseguendo nelle relative graduatorie l'idoneità e che, tuttavia, si vedono oggi svantaggiati, in considerazione del preminente rilievo attribuito all'espletamento di incarichi dirigenziali, sia quale requisito di accesso che quale titolo valutabile, da parte di dipendenti che quella idoneità neanche hanno conseguito e che quegli incarichi hanno ricevuto sulla base di disposizioni regolamentari delle singole articolazioni dell'Amministrazione finanziaria, quali le Agenzie fiscali.

E' noto che i regolamenti ai quali si fa riferimento hanno consentito (e tutt'ora consentono) numerosissimi conferimenti di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti, in deroga, anche in questo caso, alle norme in materia di accesso alla qualifica dirigenziale, la quale ultima costituisce pur sempre il presupposto indefettibile per il conferimento dei predetti incarichi.

In proposito, rammento che codesta spett.le Federazione è da tempo impegnata in un contenzioso dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma avente ad oggetto proprio la legittimità delle predette disposizioni regolamentari (v., in part., i miei precedenti comunicati del 26/10 e del 2/11 u.s.).

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via Arno, I^a trav., n. 4 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/829.60.28

via Properzio, n. 37 – 00193 – Roma - tel./fax: 06/68193195

avvocatomedici@inwind.it

Nel corso dei prossimi mesi verrà fissata la C.d.C. per la trattazione dell'istanza di sospensione proposta contestualmente al ricorso avverso il bando di concorso in oggetto, del cui esito terrò avvertita codesta spett.le Federazione con successivo comunicato.

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici